

Regolamento recante le modalità di abilitazione di unità di produzione rilevanti non già obbligatoriamente abilitate al mercato per il servizio di dispacciamento

Consultazione Terna del 9 marzo 2018

Osservazioni di Elettricità Futura

23 aprile 2018

La Delibera 300/2017 dell'Autorità ha previsto una prima apertura del mercato per il servizio di dispacciamento (MSD) alla domanda elettrica e alle unità di produzione anche da fonti rinnovabili non già abilitate nonché ai sistemi di accumulo, tramite l'istituzione di progetti pilota in vista della costituzione del testo integrato dispacciamento elettrico (TIDE) coerente con il *Balancing code* europeo.

In base a tale delibera, Terna ha già definito i seguenti progetti pilota:

- partecipazione della domanda al MSD ai fini della fornitura di risorse per la riserva terziaria e il bilanciamento tramite la costituzione di Unità Virtuali abilitate di Consumo (UVAC, caratterizzate dalla presenza di sole unità di consumo).
- partecipazione della generazione distribuita al MSD (UVAP, caratterizzate dalla presenza di sole unità di produzione non rilevanti (siano esse programmabili o non programmabili, inclusi i sistemi di accumulo)
- approvvigionamento a termine del servizio di regolazione di tensione.

In attuazione di quanto previsto all'articolo 3 della delibera dell'Autorità 583/2017/R/eel recante l'approvazione del regolamento del progetto pilota per la partecipazione della generazione distribuita, con il presente regolamento TERNA propone un nuovo progetto pilota per la partecipazione della unità di produzione rilevanti non già oggetto di abilitazione obbligatoria (UPR) al MSD.

In particolare, TERNA definisce le modalità di abilitazione al MSD delle seguenti unità di produzione:

- a) unità di produzione rilevanti alimentate da fonti rinnovabili non programmabili;
- b) unità di produzione rilevanti diverse da quelle di cui al precedente alinea che non rispettino i requisiti tecnici minimi di abilitazione al MSD di cui al Capitolo 4 del Codice di Rete di TERNA e che, contestualmente, soddisfino i requisiti tecnici minimi di abilitazione di cui al paragrafo 5 per almeno uno dei servizi di dispacciamento previsti dal presente Regolamento.

Per quanto riguarda le Unità di cui al precedente punto a), caratterizzate da costi variabili pressoché nulli, si evidenzia che al momento, in assenza di una eventuale remunerazione per le offerte di acquisto presentate su MSD, la partecipazione al progetto pilota per la fornitura dei servizi di bilanciamento "a scendere" non appare attraente, anche a fronte degli investimenti che dovranno essere affrontati per implementare le necessarie modifiche. In particolare, per quanto riguarda gli impianti eolici, si ritiene che la sospensione del riconoscimento del corrispettivo di Mancata Produzione Eolica possa essere prevista soltanto nel caso in cui siano parallelamente individuate le suddette modalità di remunerazione di offerte di acquisto e nel caso in cui la partecipazione volontaria al mercato dei servizi sostituisca l'attuale invio di ordini di dispacciamento in riduzione effettuato al di fuori del mercato. In assenza di tale remunerazione e in presenza di richieste di riduzione non approvvigionate sul mercato dei servizi, infatti, per gli impianti eolici la partecipazione alla fornitura del servizio a scendere non presenterebbe alcun beneficio, a fronte dei costi da affrontare e, appunto, della perdita del corrispettivo MPE.

Il regolamento attuale, prevede che per la fornitura dei servizi "a salire", possano essere abilitate anche le UP alimentate da fonti rinnovabili non programmabili, solo qualora risultino connesse a sistemi di accumulo. In ottica di neutralità tecnologica, e anche in vista delle future evoluzioni tecniche, si ritiene che il presente regolamento (e più in generale il Codice di Rete), debba fissare i

requisiti e le caratteristiche dei servizi forniti, senza però individuare una specifica soluzione tecnologica per ottenere quel determinato servizio: anche nel caso della fornitura del servizio a salire, si ritiene che, soprattutto in ottica futura, la presenza di un sistema di accumulo non sia necessariamente l'unica possibilità a disposizione dell'operatore, fermo restando che in ogni caso l'abilitazione alla fornitura del servizio a salire dovrebbe sempre essere accettata da Terna.

Con riferimento invece alle modalità di calcolo degli sbilanciamenti, in linea con quanto previsto dal Balancing Code europeo, si condivide la scelta di utilizzare il meccanismo del *single price*, anche nell'ottica, tracciata dal Balancing Code come sistema unico a livello europeo, di una sua applicazione anche a tutte le Unità attualmente abilitate al Mercato dei Servizi di Dispacciamento.

Con specifico riferimento al *Progetto Pilota* proposto, Elettricità Futura ritiene necessario che tutti i requisiti di fornitura dei servizi siano definiti in maniera chiara e rigorosa, pertanto si ritiene che anche per la fornitura del servizio di bilanciamento, come per i servizi di risoluzione delle congestioni e di riserva terziaria, debba essere prevista una durata temporale di fornitura del servizio, per avere le necessarie garanzie anche in termini di disponibilità energetica.

Si evidenzia che sarebbe auspicabile che TERNA rendesse nota una ragionevole previsione circa la durata del progetto pilota.

Inoltre, considerata la partecipazione allo stesso mercato, pur consapevoli della specifica caratteristica sperimentale del presente Progetto, si chiede di preservare il più possibile un principio di equa concorrenza tra le UPR che aderiranno al progetto pilota e le UP oggetto di abilitazione obbligatoria al MSD.

Elettricità Futura ritiene i progetti pilota lanciati da Terna importanti per il processo di apertura e riforma del Mercato dei Servizi di Dispacciamento, pertanto chiede che Terna pubbli idonei report con i dati riguardanti l'andamento dei progetti, anche al fine di valutarne l'efficacia, la fattibilità, gli eventuali effetti di interazione rispetto ai regimi di incentivazione delle energie rinnovabili attualmente vigenti e l'utilità prospettica per il sistema elettrico, nonché l'eventuale necessità di correttivi e quindi consentire agli stessi operatori di svolgere le proprie valutazioni di merito. Tali report, già previsti su base trimestrale in base all'art. 2.6 della delibera 300/2017 dovrebbero essere resi noti non solo ad ARERA ma anche agli operatori.

Richieste di chiarimento

Con riferimento ad alcuni aspetti specifici del documento di consultazione si evidenziano alcune necessità di chiarimento:

- ampiezza del perimetro di definizione delle UPR: non appare chiaro se vi possano rientrare anche i Sistemi Semplici di Produzione e Consumo. In proposito si chiede inoltre di esplicitare meglio la definizione del servizio di spegnimento: qualora tale servizio consista nell'azzeramento dell'energia immessa in rete, allora anche gli SSPC potrebbero offrire tale servizio, passando, in tali circostanze, ad un funzionamento in isola;
- richiesta di abilitazione per la fornitura delle risorse di bilanciamento “a salire” e “a scendere”: non appare chiaro se gli utenti del dispacciamento di cui alla lettera g) e h) possano presentare richiesta di abilitazione.

